

Il giorno 6 luglio 2017 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Alberto Martiello e dal Vice Capo del Servizio Risorse umane Luigi Managò

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

ALESSANDRO AGOSTINO

ALDO CARLETTI

CINZIA OTTAVI

ANDREA CACCHIANI

hanno sottoscritto il seguente accordo riguardante l'attuazione della legge 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà).



Le parti convengono di modificare come segue la vigente disciplina negoziale:

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE

Art. 17

Beneficiari delle pensioni indiretta e di reversibilità

-omissis-

8. Ai fini del presente articolo, al coniuge è equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 22 bis

Anticipi sull'indennità di fine rapporto

-omissis-

10. Ai fini del presente articolo, al coniuge è equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a cursive name.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA D'ITALIA

Articolo 33 bis (Unioni civili)

1. Ai fini della presente disciplina, al coniuge è equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

TRATTAMENTI DI INABILITA' E IN CASO DI MORTE DEGLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA D'ITALIA

Qualora il dipendente iscritto al Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca d'Italia (di seguito: Fondo) cessi dal servizio per inabilità totale e permanente o muoia avendo maturato titolo a pensione di inabilità ovvero a pensione in caso di morte a carico del Fondo stesso, il dipendente ovvero il coniuge e i figli in presenza dei requisiti sotto indicati hanno titolo ai trattamenti di seguito previsti.

Ai fini della presente disciplina, al coniuge è equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

- omissis



STATUTO DEL C.A.S.C.-B.I.

Art. 5

I soci del C.A.S.C.-B.I. si distinguono in:

1) Soci effettivi:

- a) i dipendenti di ruolo e in prova, nonché il personale a contratto della Banca, assunto ai sensi del Regolamento del Personale;
- b) i dipendenti cessati dal servizio che abbiano maturato diritto alla pensione a carico della Banca, ancorché la stessa sia stata liquidata in linea capitale nonché i dipendenti cessati dal servizio per limiti di età senza aver maturato diritto a pensione a carico della Banca;

2) Soci aggregati:

- a) gli orfani e il coniuge superstite di dipendenti e di ex dipendenti per tutto il tempo in cui hanno titolo a percepire prestazioni pensionistiche ovvero finché permangono nei confronti degli orfani i requisiti previsti dal Regolamento del Personale in tema di “riconoscimenti a carico”;
- b) gli orfani e il coniuge superstite (quest’ultimo purché non passato a nuove nozze) di dipendenti deceduti in attività di servizio senza aver maturato diritto a pensione, purché riconosciuti a carico del dipendente al momento del decesso e finché permangono nei loro confronti i requisiti previsti dal Regolamento del Personale in tema di “riconoscimenti a carico”;
- c) i familiari a carico dei soci effettivi, nonché anche se non a carico, il coniuge e i figli dei soci stessi purché conviventi e non coniugati;
- d) i conviventi così come definiti dal Regolamento del Personale e dalla normativa interna della Banca in tema di riconoscimento a carico dei familiari.

Al coniuge è equiparata la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

CONVENZIONE TRA LA BANCA D’ITALIA E IL C.A.S.C.-B.I. PER L’UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO

Art. 2

L’accesso al Centro è consentito ai soci effettivi del C.A.S.C.-B.I. così come attualmente individuati dall’art. 5 dello Statuto di codesta Associazione, ai soci aggregati di cui al punto 2, lett. a), b) e c), del medesimo art. 5 nonché ai conviventi di cui allo stesso art. 5.

- omissis



La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE



PER LA FISAC-CGIL



